

Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.
e l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni
per la formazione del 21 dicembre 2011

Corso di formazione
Modulo aggiuntivo per “Preposti”

Dr. Sebastiano Papa


- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi e responsabilità

Il D.Lgs. 81/08 individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Esse sono:

- Datore di lavoro
- Dirigenti e Preposti
- Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP)
- Medico Competente
- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS
- Squadre antincendio, pronto soccorso, emergenza

Schema Organizzazione Aziendale



Definizioni (art. 2 D.Lgs. 81/2008)

Datore di lavoro DL

- ✓ *Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell'attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008);*
- ✓ *Il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;*
- ✓ *Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza.*

Definizioni (art. 2 D.Lgs. 81/2008)

Datore di lavoro DL

- ✓ *L'individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri esercitati e di spesa*
- ✓ ***Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere ..., per eliminare o ridurre al minimo i rischi***
- ✓ *Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l'infortunio questo può diventare destinatario di sanzioni penali o ammende*

Definizioni (art. 2 D.Lgs. 81/2008)

Dirigente

art. 2, c. 1 lett. d: Definizione di Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Dirigente

- ✓ *Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL;*
- ✓ *Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette;*
- ✓ *In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti.*
- ✓ *Il Dirigente risponde solo nei limiti dell'incarico conferitogli e nella misura dei mezzi di cui è dotato*

Dirigente – limiti incarico

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. *Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività **secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite**, devono: [...]*
 - a) *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;*
 - b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*
 - c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
 - d) *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto*
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni [...];

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione


aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

Dirigenti, preposti ed effettività

*Art. 299 – D.lgs. 81/08 (Esercizio di fatto di poteri direttivi)
“Le posizioni di garanzia dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”*



Principio di effettività

La disposizione si applica al DL, dirigenti e preposti e stabilisce, in sintesi, che ai fini della corretta individuazione di tali figure occorre fare riferimento, oltre che alle attribuzioni formali, alle mansioni effettivamente svolte e al potere concretamente esercitato.

per “essere” un dirigente non basta essere un manager, occorre dimostrare che sulle persone coordinate viene esercitato un potere

Preposto – definizione del D.Lgs. 81/08

art. 2, c. 1 lett. e: **Definizione di Preposto**

« Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»

Preposto

- I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i lavoratori
- I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo
- Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l'obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi

Obblighi Preposto – articolo 19

preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

***a)** sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*

Comportamenti, DPI, segnalazioni ai superiori

Obblighi Preposto – articolo 19

*I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
[...]*

Controllo competenze specifiche

Obblighi Preposto – articolo 19

*I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
[...]*

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Obblighi Preposto – articolo 19

*I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
[...]*

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Pericoli gravi e immediati

Obblighi Preposto – articolo 19

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

Lavoro in condizioni di pericolo

Obblighi Preposto – articolo 19

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Segnalazione anomalie e situazioni di rischio

Obblighi Preposto – articolo 19

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Corsi di formazione

Preposto – articolo 19 e sanzioni

Lettera	Sintesi	Sanzione
A	Sovrintendere	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
B	Controllo competenze	<i>arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €</i>
C	Pericoli gravi e immediati	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
D	Condizioni di pericolo	<i>arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €</i>
E	Segnalazione anomalie	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
F	Corsi di formazione	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>

Servizio Prevenzione e Protezione

Il servizio prevenzione è un insieme costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:

- ✓ *individuare e valutare i fattori di rischio;*
- ✓ *definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;*
- ✓ *elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;*
- ✓ *proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.*

RSPP - Responsabilità

II RSPP

- ✓ *non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;*
- ✓ *non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto;*
- ✓ *può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l'infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata.*

Adetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)

Addetti al servizio Prevenzione e Protezione:

- ✓ *Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;*
- ✓ *L'ASPP coadiuva il RSPP nell'espletare i compiti del SPP.*

Medico Competente

Il medico competente (interno o esterno)

- ✓ *è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell'azienda;*
- ✓ *è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;*
- ✓ *Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell'azienda.*

Obblighi del Medico Competente (art. 25)

- ✓ collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
- ✓ programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
- ✓ istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
- ✓ consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- ✓ consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
- ✓ invia all'Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
- ✓ fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
- ✓ informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- ✓ visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;
- ✓ partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;

RLS art. 47 D. Lgs.81/2008

- ✓ *Il RLS è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro*
- ✓ *È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti*
- ✓ *È eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti*
- ✓ *Il numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti*
- ✓ *1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000)*

RLS – attribuzioni art. 50

Il RLS, secondo il D.Lgs. 81/08, tra l'altro:

- ✓ *accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- ✓ *è consultato sulla valutazione dei rischi;*
- ✓ *è consultato sulla designazione delle figure di SSL e sull'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;*
- ✓ *riceve le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure relative;*
- ✓ *riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione.*

RLST- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale art. 48

“Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48” (Art. 47 comma 3).

RLSsp- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Sito Produttivo art. 49

L'introduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari situazioni, per fare un esempio, i lavori della TAV Torino - Milano

L'art. 49 individua i contesti lavorativi in cui si può procedere all'individuazione del RLS di sito, e cioè i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nell'area, superiore a 500. Il RLS di sito è individuato su iniziativa dei RLS delle aziende presenti e tra i RLS stessi.

Lavoratore

Il lavoratore è:

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:

- rispettare le norme e le prescrizioni;
- utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;
- segnalare le anomalie;
- collaborare all'attuazione delle misure preventive e protettive.

Tra i doveri principali dei lavoratori, ricadono quelli di:

- collaborare con il datore di lavoro, all'osservanza degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare le norme e le istruzioni che provengono dal datore di lavoro in materia di protezione;
- utilizzare in modo adeguato le attrezzature e i macchinari da lavoro, le sostanze tossiche, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- adoperare correttamente i dispositivi di protezione ;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;
- non agire autonomamente in operazioni o manovre che possono comportare dei rischi per gli altri lavoratori;
- prendere parte ai programmi formativi e di addestramento predisposti dal datore di lavoro;
- sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari presso il medico competente.

Tra i doveri principali dei lavoratori, ricadono quelli di:

- ✓ Viene risaltato il ruolo attivo del lavoratore, la sua partecipazione come persona direttamente impegnata nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, e non più soltanto un esecutore di ordini e mansioni.
- ✓ Pertanto il lavoratore è chiamato a garantire un costante livello di sicurezza all'interno dell'azienda in cui lavora, adoperandosi direttamente ed immediatamente per eliminare o per ridurre tutte le emergenze o i pericoli che si verificano e che possono arrecare dei danni.

Addetti compiti speciali

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Il Datore di Lavoro designa tramite nomina formale i dipendenti Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso appositamente formati su proposta dei Dirigenti Responsabili delle Strutture ed in accordo con il medico competente, previa consultazione dei RLS

Addetti compiti speciali

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

- Gli elenchi dei nominativi sono costituiti da operatori dell'Azienda specificamente incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro
- Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate.

Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

Relazioni: il Datore di Lavoro

Chi	Cosa	Destinatario
<u>DL</u>	Individua - forma - sorveglianza	Preposto
	Individua - forma - sorveglianza	Dirigente
	Sorveglianza, forma	Lavoratore
	Nomina	RSPP
	Forma - consulta	RLS
	Nomina	MC
	Nomina - forma	Addetti a compiti speciali
	Informa	ASL (Odc)

Relazioni: il DL

Chi	Cosa	Destinatario
Preposto	Segnala	<u>DL</u>
Dirigente	Segnala	
Lavoratore	Segnala	
RSPP	Assiste	
RLS	Segnala - assiste	
MC	Assiste	
ASL (Odc)	Controlla (sanziona)	

Relazioni: il DL

Chi	Cosa	Destinatario
Preposto	Segnala	<u>DL</u>
Dirigente	Segnala	
Lavoratore	Segnala	
RSPP	Assiste	
RLS	Segnala - assiste	
MC	Assiste	
ASL (Odc)	Controlla (sanziona)	

Relazioni: il dirigente

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Individua - Sorveglia - Forma - Rende edotto	<u>Dirigente</u>
Preposto	Segnala	
Lavoratore	Segnala	
ASL (odc)	Controlla (Sanziona)	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>Dirigente</u>	Segnala	DL
	Coordina - sorveglia - richiama	Preposto
	Coordina - sorveglia - richiama	Lavoratore
	Segnala	RSPP / MC

Relazioni: il preposto

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Individua - Sorveglianza - Forma	<u>Preposto</u>
Dirigente	Sorveglianza - Forma	
Lavoratore	Segnala	
ASL (odc)	Sanziona	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>Preposto</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Controlla Richiama	Lavoratore
	Segnala	RSPP

Relazioni: il lavoratore

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Sorveglianza - Forma - richiama	<u>Lavoratore</u>
Dirigente	Sorveglianza - richiama	
Preposto	Controlla - richiama	
ASL (odc)	Controlla (Sanziona)	
RLS	Rappresenta su SSL	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>Lavoratore</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Segnala	Preposto
	Segnala	RSPP / MC

Relazioni: il RSPP

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Nomina	<u>RSPP</u>
Dirigente	Segnala	
Preposto	Segnala	
RLS	Segnala	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>RSPP</u>	Assiste	DL
	Si interfaccia	Dirigente
	Si interfaccia	Preposto
	Si interfaccia	Lavoratori

Relazioni: il MC

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Nomina	<u>MC</u>
Dirigente	Segnala	
Preposto	Segnala	
RLS	Segnala	
ASL (Odc)	Controlla (sanziona)	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>MC</u>	Assiste	DL
	Si interfaccia	Dirigente
	Si interfaccia	Preposto
	Si interfaccia	Lavoratori

Relazioni: il RLS

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Forma - Consulta - Informa	<u>RLS</u>
Dirigente	Consulta	
Lavoratore	Elegge - Designa - Segnala	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>RLS</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Segnala	Preposto
	Segnala	RSPP / MC
	Segnala	ASL (Odc)

La riunione periodica

Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell'azienda.

La riunione è obbligatoria nelle aziende che coinvolgono oltre 15 lavoratori ed è una fondamentale occasione di confronto i cui argomenti sono dettati dal D.Lgs. 81/08.

Ordine del giorno della riunione periodica:

- Esame del documento di valutazione dei rischi;
- andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI;
- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.



Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento ai riferimenti aziendali